

“Non appare possibile giustificare maltrattamenti in danno di taluni animali, sol perché da reddito”: condanna in appello a Torino per maltrattamento ad allevatori, trasportatori ed addetti al mercato per le sevizie inflitte ad una mucca

Commento a sentenza Corte di Appello di Torino sezione VI penale n 3113 del 30 settembre 2013 (depositata il 29 ottobre 2013)

A cura dell' Avv. Carla Campanaro

La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza in esame conferma la condanna per 6 imputati, trasportatori ed allevatori di animali tutti imputati nelle loro diverse qualifiche per la violazione del *'reato di cui all'art 110,544 ter co I c.p. anche in relazione agli art.li 12 D.lgs 333 del 1998, 35 del D.P.R. 320 del 1954, art 5 comma 1 lett C), D.lgs 532 del 1992 come modificato dal D.lgs 388 del 1988 perché in concorso tra loro anziché procedere come imposto dalle normative appena citate all'immediato abbattimento e macellazione del capo bovino contraddistinto dal marchio auricolare TO26A11323 stanti le sue compromesse condizioni di salute in quanto impossibilitato a deambulare, lo sottoponevano ad inutili vessazioni e sevizie produttive di gravi sofferenze, bastonandolo, sottoponendolo a scosse elettriche con apposito pungolo, tirandolo per la coda e per la testa, calpestandolo, caricandolo con forza sulla pala di un trattore agricolo che lo sollevava e lo gettava all'interno del camion adibito per il trasporto al macello Pasquetta di Carema (To) il tutto a dispetto delle loro qualifiche professionali di autista abilitato al trasporto di animali vivi, allevatore di animali ed addetti alla pulizia dell'area marcatale' Fatti commessi in Cuneo in data 26 giugno 2006.*

I fatti, le reiterate sevizie inflitte alla mucca 'Doris' incapace di deambulare:

Le indagini nascevano grazie all' opera di denuncia della Lav e degli Animals' Angels, Associazione tedesca con riconosciuta e comprovata dimensione operativa 'comunitaria' per il monitoraggio della corretta applicazione della disciplina europea sul trasporto di animali verso il macello. Lo schema operativo delle predette Associazioni consisteva nell'effettuare "sopralluoghi" all'interno di mercati del bestiame e dei macelli e con l'ausilio di telecamere documentare tutto ciò che avveniva al suo interno.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Nel caso di specie erano documentato mediante videocamera nascosta gravissime reiterate sevizie e vessazioni ad una mucca non più in grado di deambulare autonomamente, che era percossa e colpita a più riprese per cercare, inutilmente, di farla rialzare dagli addetti del mercato, dal trasportatore e dall'allevatore stesso. I volontari degli Animals Angels documentavano tutto con materiale audiovisivo girando un filmato con telecamera nascosta che riproduceva le lunghe ore di sevizie inflitte alla mucca, che era colpita con bastoni, pungoli elettrici, calpestata, issata sulla pala meccanica di un trattore come un oggetto inanimato per poi essere trasportata in agonia al macello. Il tutto anziché procedere, come previsto dalla norma amministrativa, al suo abbattimento immediato in quanto gravemente malata.

La sentenza di condanna del Tribunale penale di Cuneo n 73 del 25 gennaio 2010 *'non appare possibile giustificare maltrattamenti in danno di taluni animali, sol perché da reddito'*

La sentenza di primo grado del Tribunale penale di Cuneo del 25 gennaio 2010 condannava gli imputati allevatori e trasportatori in concorso tra loro per i reati loro ascritti confermando la piena applicabilità del delitto di maltrattamento agli animali destinati alla macellazione. Nella sentenza si legge come la legge 189 del 2004 che introduce i crimini contro gli animali stabilisce norme a loro tutela considerandoli di per se stessi, e qualora la legge speciale che ne disciplina la possibile compromissione per il benessere sino ad arrivare alla morte (cfr normativa amministrativa su trasporto e macellazione animali) è violata, la *'tutela dei "diritti animali" come promananti e chiaramente definiti dalla legge 189 del 2004 ricade sotto la tutela dell'art 544 ter c.p.'* Sempre secondo il Tribunale di Cuneo, viste le macroscopiche illegalità nelle condotte degli imputati che violavano in maniera reiterata la norma amministrativa di riferimento *' non appare possibile giustificare maltrattamenti in danno di taluni animali, sol perché da reddito'* come del resto confermato dalla Terza Sezione della Cassazione all'indomani dell'entrata in vigore della novella legislativa in esame, con la sentenza n 46784 del 21 dicembre 2005.

Sul concetto di lesione il Tribunale di Cuneo aderendo al consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte in materia chiariva come l'evento 'cagionare una lesione' previsto come reato non andava confinato alle sole lesioni dell'integrità fisica, essendo riconducibile anche a sofferenze di carattere ambientale, comportamentale, etologico e capaci di produrre nocimento agli animali *'quali esseri senzienti'*, come quelle documentate in giudizio.

Sull'elemento soggettivo

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, negato dalla difesa, il Tribunale chiariva come fosse necessario e sufficiente il dolo generico anche eventuale della coscienza e volontà ovvero dell'accettazione del rischio comunque di arrecare gravi sofferenze agli animali (Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 dicembre 2005 n 46784) dove la mancanza di necessità desunta dalla valutazione comparativa onde apprezzare se non vi fosse altro modo per soddisfare gli interessi in gioco, sacrificando così i 'diritti degli animali' era ritenuta sussistente in quanto l'opportunità anzi doverosità come previsto dalla norma della macellazione di urgenza di un animale gravemente malato, concretamente eseguibile sul posto, escludeva la scriminante nel caso in esame.

Le ragioni di convenienza commerciale non scriminano una condotta penalmente rilevante (le cd mucche a terra)

Pure era esclusa la tesi difensiva degli imputati, secondo cui costoro essendo interessati alla vendita ed al trasporto di quell'animale, dovessero quindi procedere al trasporto dell'animale al macello, in quanto evidentemente, ragiona il Tribunale, le ragioni di convenienza commerciale che sicuramente inducevano ad evitare al mercato il bovino agonizzante, pur possibile ed anzi doveroso ed imposto dalla normativa amministrativa, ne avrebbe compromesso irrimediabilmente la commercializzazione delle carni al consumo umano, commercializzazione quindi avvenuta *contra legem*, delle carni dell'animale poi comunque macellato. C'era quindi un preciso interesse economico dietro le ore di sevizie inflitte alla mucca soprannominata 'Doris' dai volontari prima al mercato ed infine al macello dove arrivava dopo percosse e sevizie, ormai in agonia, tanto che ne era necessario l'abbattimento sul camion con successiva destinazione delle carni al consumo umano.

Sull'utilizzabilità di una prova fondamentale, il filmato dei maltrattamenti inflitti.

Durante il dibattimento era discussa l'utilizzabilità di un filmato audiovisivo, prodotto dalla Procura di Cuneo come allegato alla denuncia della Lav ed Animals Angels, filmato che documentava da parte dei volontari con telecamera nascosta le sevizie reiterate a danno dell'animale da parte di tutti gli imputati in momenti differenti. Il filmato era ammesso come prova documentale dal Tribunale, che disponeva perizia tecnica d'ufficio in luogo della sua riproduzione, formando così un albo fotografico che riproduceva i maltrattamenti. Tali fatti come documentati

dal materiale audiovisivo prodotto erano adeguatamente descritti dalla teste oculare, volontaria degli Animals Angels che vi faceva integrale richiamo, confermandone provenienza ed autenticità. Nel fascicolo fotografico era così documentato in maniera schiacciante lo svolgersi dei fatti, erano ben riconoscibili tutti gli imputati ed anche la marca auricolare della bovina che era così identificata ed effettivamente riscontrata dai registri di macellazione di quel giorno come presente. Era così confermato quel giorno il transito proprio di quel bovino così identificato agli atti, vittima dei maltrattamenti descritti.

Le immagini raccolte nell'albo fotografico, stando alla sentenza del Tribunale di Cuneo, descrivono così *'la pratica sistematica di trasporto dei cd bovini a terra' cioè vacche come quella in esame non più in grado di camminare autonomamente, che malgrado ciò vengono trasportate ad ogni costo con modalità tali da infliggere loro inutili e gravi sofferenze.'*

Sui precedenti giurisprudenziali in materia di 'mucche a terra'.

Per fatti analoghi, sempre su denuncia Lav e Animals Angels il Tribunale penale di Bolzano, con sentenza del 3 dicembre 2008 condannava un trasportatore di maiali a 8 mesi di reclusione per la violazione degli artt. 81 e 544 bis c.p per aver nel luglio 2005 *"con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per crudeltà e senza necessità trasportando alla guida del suo autotreno dall'Olanda attraverso il Brennero 305 maialini alla posta (Pg) e 70 maialini a Salerno sistemandoli con eccessiva densità su due piani del rimorchio pur avendone a disposizione quattro esponendoli a temperature elevate lasciandoli privi di acqua per l'abbeveraggio e mai fermandosi, cagionando così la morte di 67 maialini e la lesione dei sopravvissuti che presentavano numerose ecchimosi, tremavano vomitavano ed erano in parte sepolti sotto quelli morti"*.

Il tutto su denuncia degli Animals' Angels e della Lav - costituitasi parte civile nel processo - che anche il quel caso con i suoi operatori aveva filmato e documentato con materiale audiovisivo i maltrattamenti, poi consegnati all'Autorità giudiziaria che condannava così i responsabili.

Ed ancora, presso il Tribunale Penale di Pavia con decreto penale di condanna (n. 615/07), veniva condannato un trasportatore di animali da macello perché *"in concorso con soggetto rimasto ignoto, quale dipendente della ditta Centro Carni Marini, addetto al trasporto presso il macello Melca del bovino con marca auricolare IT033000170832, atterrato per frattura di una zampa posteriore, senza necessità, lo sottoponeva a sevizie, scaricandolo dal mezzo di trasporto, per condurlo alla macellazione, mediante trascinamento attuato dalla coda e per mezzo di catene fissate alle zampe, in Monticelli Pavese, il 30.06.2006"*. Il decreto penale è stato emesso esclusivamente sulla base dei filmati prodotti dagli Animals Angels introdotti all'interno del macello".

Anche il Tribunale penale di Lodi, dopo aver acquisito un filmato prodotto dagli Animal Angels, con sentenza n 241/09 del 9 marzo 2009, ha condannato il legale rappresentante del macello, alcuni suoi dipendenti ed addetti alla ricezione del bestiame, in concorso con i veterinari ufficiali del macello, per la violazione “*di cui agli artt. 81, 110 e 544 ter c.p. anche in relazione all’art. 12 D.lgs 333/98, art. 35 D.P.R. 320/54, 5 co. 1 lett. b) e c) D.lgs 532/92, così come modificato dal D.lgs 388/98, perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per crudeltà o senza necessità, anziché procedere come imposto dalla normativa sopra citata all’immediato abbattimento e macellazione di capi bovini incapaci di deambulare (stanti le loro condizioni di salute compromesse) o comunque di effettuare, direttamente a bordo dei mezzi di trasporto, lo stordimento degli animali non in grado di deambulare, li sottoponevano a inutili sevizie e vessazioni quali il trasferimento nelle varie zone del macello dei bovini da abbattere mediante il sollevamento sulle forche dei carrelli elevatori o il trascinamento degli animali legati al predetto carrello da un cavo metallico applicato alla zampa, tutto a dispetto delle loro professionali qualifiche*”.

La sentenza della Corte d’Appello di Torino conferma la penale responsabilità di tutti gli imputati per le sevizie alla mucca

La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n 3113 depositata il 29 ottobre 2013 interviene così a confermare la condanna per tutti gli imputati per il reato loro ascritto. Gli imputati contestavano la sussistenza del reato di maltrattamento non adeguatamente provato dalla visione del fascicolo fotografico e dalle dichiarazioni della teste oculare, essendo invece necessario rinnovare l’istruzione dibattimentale escutendo anche i medici veterinari addetti ai controlli. La Corte nel rigettare questa istanza riteneva la rinnovazione dibattimentale del tutto non necessaria, giacché ai fini dell’integrazione del reato sotto il profilo oggettivo, come chiarito nel frattempo dalla Suprema Corte con sentenza n 1543 del 27 giugno del 2013, non è necessaria la sola lesione fisica, peraltro ampiamente documentata dall’uso di pugnoli e bastoni come visibile dal fascicolo fotografico, bastando anche sofferenze di carattere psicofisico. Sul concetto di lesione la Suprema Corte, cui la Corte d’Appello si rifa, ha infatti chiarito con la sentenza citata come *‘non è necessaria una vera e propria alterazione psicofisica dell’animale qualificabile quale malattia perché a differenza di quanto specificato dall’art 582 c.p. rispetto agli animali non è significativamente richiesta un’insorgenza di una malattia nel corpo o nella mente*’.

Pertanto immuni da censure erano ritenute le valutazioni del giudice di primo grado, ed era così confermata in appello la sentenza di condanna per i ricorrenti, stabilendo ancora una volta il principio, ormai cristallizzato dalla Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 – 26 marzo 2012, N. 11606) che ‘i diritti animali’ sono riconosciuti a tutti gli animali, al di là delle attività di cui sono oggetto, qualora siano violati i limiti, come troppo spesso accade, di ciò che è consentito.

Carla Campanaro

Publicato il 30 novembre 2013